

Tribunale Milano

Sezione Specializzata in materia di impresa

Atto di citazione

per


Reti Televisive Italiane - R.T.I. S.p.A., con sede in Roma, Largo del Nazareno n.8, codice fiscale 06921720154, partita Iva 03976881007, in persona del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, dott.ssa Gina Nieri, rappresentata e difesa, con poteri anche disgiunti, dall' avv. Fabio Lepri del foro di Roma (C.F. LPR FBA 64T10 H501J; indirizzo PEC: fabiolepri@ordineavvocatiroma.org; numero fax: 06.32656182) e dall'avv. Giovanni Mangialardi del foro di Milano (C.F. MNG GNN 69L17 A944J; indirizzo PEC: giovanni.mangialardi@milano.pecavvocati.it; numero di fax: 02.89692449), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Milano, Via M. Bandello n. 5, giusta procura a margine del presente atto;

contro

SKY Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in

Procura

Io sottoscritta dott.ssa Gina Nieri, nella mia qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Reti Televisive Italiane -R.T.I.- S.p.A., con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8, informata ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delego a rappresentare e difendere la predetta Società nel presente giudizio gli avvocati Fabio Lepri del foro di Roma e Giovanni Mangialardi del foro di Milano, conferendo loro tutti i più ampi poteri di pratica e di legge, da esercitarsi anche disgiuntamente. Eleggo domicilio presso lo Studio dell'avv. Giovanni Mangialardi in Milano, Via M. Bandello n. 5. Per Reti Televisive Italiane - R.T.I.- S.p.A. Dott.ssa Gina Nieri n.q.


V.to per autentica
Avv. Fabio Lepri

Avv. Giovanni Mangialardi

Milano, Via Monte Penice n. 7, P. IVA 04619241005 (di seguito "**SKY**")

* * *

-1. Reti Televisive Italiane – RTI S.p.A. (di seguito: “RTI”), è la concessionaria delle reti televisive del gruppo Mediaset, tra le quali spiccano i notissimi canali generalisti “*Canale 5*”, “*Italia 1*” e “*Rete 4*”.

-2. La parte attrice diffonde tali canali con diversi mezzi di trasmissione televisiva e, per quel che qui interessa, sia in tecnologia digitale terrestre (ricevibile da chiunque con gli apparecchi televisivi attualmente in vendita e le normali antenne), sia col segnale satellitare (ricevibile solo con apposito decoder ed un’antenna parabolica).

-3. La diffusione dei predetti tre canali da parte di RTI è diretta al pubblico dei telespettatori ed è, per questo, totalmente gratuita, trattandosi -per l’appunto- di tre canali c.d. free. Che, in quanto tali, qualsiasi privato può visionare per fruire della programmazione, semplicemente munendosi di un televisore e, se vuole riceverli via satellite, di un decoder.

-4. Il fatto che RTI non richieda al pubblico abbonamenti o pagamenti di sorta non vuol dire che delle sue programmazioni ed emissioni contenute in Canale 5, Rete 4 e Italia 1 ci si possa impunemente appropriare e far uso commerciale, o addirittura sfruttarne i contenuti a scopo di lucro. Questo è del tutto ovvio: la società attrice è imprenditore commerciale e per realizzare le proprie programmazioni, visto che vive solo delle proprie risorse, effettua costanti investimenti, impiega mezzi, paga e retribuisce personale e terzi. E’ sufficiente pensare, al riguardo, ai costi per ottenere dai produttori esterni i programmi da trasmettere, o per acquisire titoli

cinematografici, ovvero ancora per retribuire il personale e i collaboratori o professionisti impegnati nella messa di programmi diffusi dalle tre reti. E questo solo per esemplificare.

-5. Si tratta di risorse economico-finanziarie a dir poco ingenti, compensate soprattutto dagli introiti della pubblicità: che RTI (tramite la propria concessionaria Publitalia '80) ottiene dai terzi inserzionisti grazie al pregio della propria programmazione, all'*audience* dei tre ricordati canali, alla loro notorietà e qualità. Nel tempo, peraltro, aumentate a dismisura, se si pensa che da anni e anni ormai i marchi e i loghi di Canale 5, Rete4 e Italia 1 sono *supernotori* in Italia e all'estero a seguito dei costanti investimenti sostenuti man mano nel tempo da RTI.

-6. E' logico, quindi, che mentre sia consentito ad ogni telespettatore di visionare e registrare le programmazioni di tali canali senza sopportare costi od oneri, facendone uso personale (salvo il c.d. compenso per copia privata che è previsto dalla l.d.a.), questo sia decisamente precluso a terzi per finalità di lucro o commerciali.

-7. Questo è noto a tutti gli operatori del settore televisivo ed *a fortiori* al principale concorrente privato della parte attrice: SKY, operatore che trasmette le proprie emissioni sul territorio nazionale sia in digitale terrestre sia via satellite, richiedendo un corrispettivo ai suoi abbonati. A costoro SKY mette a disposizione un decoder, col quale è possibile accedere alla programmazione satellitare della convenuta (optando, con prezzo crescente, per uno o più "pacchetti") e -attraverso un ulteriore apparato denominato "digital key"- anche a quella digitale terrestre

(peraltro limitata, rispetto a quella satellitare: ad oggi principale settore di attività di SKY).

-8. Le due società sono notoriamente da molti anni impegnate in una serrata concorrenza nel mercato televisivo italiano, con la differenza fondamentale che mentre RTI fonda la sua offerta commerciale soprattutto sui ricordati canali "generalisti", SKY ha invece tradizionalmente optato per canali "tematici". Per quanto qui interessa, infatti, la convenuta nella sua offerta non ha canali paragonabili a "Canale 5", "Italia 1" e "Retequattro": carenza che la rende, per il pubblico interessato a tali canali, meno appetibile. Lo dimostra il fatto che per diversi anni, al fine evidentemente di attirare nuovi abbonati, la convenuta ha richiesto ed ottenuto a titolo oneroso da RTI la concessione in licenza di diversi contenuti delle predette reti: per un certo periodo SKY, ad esempio, ha versato un corrispettivo alla società attrice per poter inserire nella sua offerta satellitare canali composti dai migliori contenuti di Canale 5, Rete 4 e Italia 1 (si tratta del canale "MediasetPlus", fino a pochi anni fa trasmesso da SKY nell'ambito dei suoi canali satellitari, a fronte del pagamento a RTI di cospicui corrispettivi).

-9. La necessità di introdurre il presente giudizio deriva dal fatto che SKY, pur perfettamente consapevole di quanto sinora esposto, ha voluto ricorrere slealmente ad una scorciatoia per cercare di aumentare negli anni i suoi abbonamenti e munire la propria offerta di un maggiore *appeal* commerciale. Perché invece che investire risorse per fornire al pubblico canali generalisti e così competere ad armi pari con RTI, ha pensato bene

di appropriarsi abusivamente ed illecitamente di quelli della principale concorrente!

-10. E difatti SKY, senza alcuna autorizzazione della società attrice, ha sin dalla sua apparizione sul mercato italiano (avvenuta nel 2003) voluto consentire ai suoi abbonati la captazione del segnale satellitare RTI e quindi la visione, attraverso il decoder satellitare ad essi fornito, non solo dei canali SKY ma anche di Canale 5, Rete 4 e Italia 1, ai quali controparte ha dato una "sua" nuova numerazione. Analoga condotta SKY ha attuato in tempi più recenti (a quanto consta dal 2009) per quanto riguarda le emissioni RTI in tecnica digitale terrestre, che parimenti ha rinumerato (facendo strame della numerazione legalmente assegnata dalla p.a. per la televisione digitale terrestre: c.d. LCN) e consentito di visionare ai suoi abbonati attraverso una "chiavetta" USB (denominata digital key) da inserire nel decoder satellitare.

-11. Il risultato della condotta di SKY è che mentre l'utente della televisione free vede Rete 4 sul canale 4, Canale 5 sul numero 5 e Italia 1 sul numero 6, quello abbonato a SKY vede (o, meglio, vedeva sino al 7.9.2015: per quanto diremo) via satellite le stesse reti sui canali 104, 105, 106 e via digitale terrestre sui canali 5004, 5005, 5006 (questi ultimi tramite la chiavetta SKY).

-12. Ma SKY non si è limitata a tale illecita attività, perché ha anche inserito Canale 5, Rete 4 e Italia 1 sin dall'inizio sulla sua "guida" televisiva elettronica resa disponibile agli abbonati e si è spinta addirittura -a partire dalla fine del 2005- al punto da introdurre un servizio PVR

(*personal video recorder*) denominato "MY SKY" man mano evolutosi, col quale ha consentito ai suoi abbonati -dietro pagamento di un corrispettivo ulteriore (e il noleggio di un decoder evoluto, con modifica anche dell'impianto di ricezione)- di registrare e fissare in una memoria interna al decoder i canali RTI nonchè di intervenire sugli stessi con funzioni quali la messa in pausa, la registrazione e altre (questo addirittura da fuori casa, attraverso apposite applicazioni disponibili via computer o telefono cellulare).

-13. Non avendo mai autorizzato simili utilizzi dei propri contenuti e delle proprie emissioni, RTI dopo varie richieste in via breve rimaste prive di riscontro, ha nel marzo 2015 -in occasione di una posizione espressa dall'AGCOM su analogo sfruttamento abusivo riguardante RAI- richiesto per iscritto a SKY il pagamento di un corrispettivo ed auspicato il versamento da parte della odierna convenuta almeno di una "*retransmission fee*", a fronte del palese sfruttamento in atto ormai da anni di Canale 5, Rete 4 e Italia 1.

-14. Di fronte alla posizione negativa di SKY, con lettere del 7 agosto 2015 e del 17 agosto 2015, rimasto vano ogni tentativo di comporre la vicenda a fronte dell'indisponibilità avversaria, RTI ha intimato a SKY di comunicare una posizione finale sulle precedenti richieste di versamento formulate e sulla trattativa diretta a determinarne il quantum. In caso di persistente posizione di chiusura, RTI ha intimato alla convenuta di cessare immediatamente l'attività contestata.

-15. Persistendo SKY nelle sue posizioni di diniego, a RTI non è rimasto

altro che, con un dispendio non indifferente di risorse, tutelare i suoi diritti rendendo inaccessibili alla sleale concorrente le proprie programmazioni via satellite, mediante apposito sistema di protezione (criptaggio). Ciò che non è stato possibile per le trasmissioni in digitale terrestre (visibili tramite la digital key di SKY), perché altrimenti ne sarebbe stata preclusa la visione non solo col decoder SKY ma a tutti i telespettatori.

-16. Dal 7 settembre 2015 SKY, pertanto, ha dovuto cessare il suo risalente, abusivo sfruttamento delle emissioni di Canale 5, Rete 4 e Italia 1 sulla piattaforma satellitare. Sfruttamento che invece sta continuando a porre in essere captando detti canali via digitale terrestre, attraverso il ricordato apparecchio denominato “digital key” e comunque attraverso nuovi modelli di decoder forniti agli abbonati: ai quali, dopo il criptaggio attuato da RTI, si è affrettata a comunicare addirittura “istruzioni” analitiche (pubblicate sul sito internet SKY all’indirizzo <http://www.sky.it/assistenza/conosci/servizi-extra/sky-digital-key/me-diaset-canali-digitale-terrestre.html>) per continuare a vedere i canali generalisti di cui sopra e così sfruttarli ancora (comunicando agli abbonati: *“Ti ricordiamo che puoi continuare la visione di questi canali sul digitale terrestre grazie al decoder Sky in una delle seguenti modalità: se possiedi Sky Digital Key o un decoder Sky con digitale terrestre integrato, potrai sintonizzarti sui canali 5004, 5005, 5006”...“se non possiedi Sky Digital Key o un decoder Sky con digitale terrestre integrato, ma hai un decoder compatibile, richiedila subito. Accedi alla sezione Arricchisci*

Abbonamento dell'area Fai da te e scopri le promozioni dedicate”; “se non hai un decoder compatibile con Sky Digital Key, passa al nuovo My Sky Wi-Fi con digitale terrestre integrato. Potrai inoltre utilizzare tutte le funzioni di My Sky come pausa in diretta, registra, Sky On Demand e Restart. Accedi alla sezione Arricchisci Abbonamento dell'area Fai da te e scopri le promozioni dedicate”).

Diritto

-aa) La condotta posta in essere da SKY, sino al 7 settembre 2015 sulla piattaforma satellitare ed ancor oggi su quella digitale terrestre (attraverso la ricordata “digital key”) è illecita per diverse ragioni, la prima delle quali va scorta nelle previsioni della l.d.a.

Va premesso, in proposito, che **i programmi televisivi diffusi su Canale 5, Rete 4 e Italia 1 sono pacificamente opere protette e che titolare di tutti i relativi diritti autorali è solo RTI**: che tali opere crea o comunque acquisisce sul piano dell'utilizzazione economica.

Ciò posto, la condotta di SKY ha quindi **in primo luogo violato e continua a violare tali diritti esclusivi, perché solo RTI, ai sensi degli artt. 12 e 13 l.d.a., ha il diritto di utilizzare economicamente le sue opere** (e pertanto i contenuti dei canali sopra citati), in ogni forma e modo. E solo RTI ha, in particolare, **il diritto di trasmettere e comunicare al pubblico** i suoi ricordati tre canali, come pure quello di **ritrasmettere gli stessi con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnica nonché quello di fissarne, registrarne e manipolarne in qualsiasi modo i contenuti o la numerazione.**

Questo sia attraverso il digitale terrestre o altri mezzi, sia via satellite, come conferma, ove mai ve ne fosse bisogno, anche l'art. 16 della l.d.a.: norma che per fugare ogni dubbio chiarisce che il diritto di comunicazione comprende la trasmissione televisiva, anche via satellite, e la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente (con la precisazione ulteriore che il diritto *“non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico”*).

La violazione in atto ormai da anni è pertanto di solare evidenza, perchè **la convenuta ha fatto e continua a far strame dei diritti autorali ed esclusivi di RTI sui suoi tre ricordati canali**, “sovrapponendosi” alla società attrice ed appropriandosi dei suoi contenuti ed emissioni con quanto abbiamo visto, quindi con un nuovo utilizzo dei canali RTI e una conseguente ulteriore diffusione degli stessi.

Non v'è dubbio, invero, che di Canale 5, Rete 4 e Italia 1 SKY abbia fatto e continui a fare **un nuovo utilizzo commerciale e a fini di lucro: poiché attraverso il decoder fornito ad ogni suo abbonato e la digital key ne consente la captazione, attuando così una ulteriore diffusione e comunicazione al pubblico, e poi rinumera finanche i canali indicizzandoli al pari degli altri offerti nel bouquet a pagamento e ne consente anche la registrazione, la fissazione e la manipolazione nei termini che abbiamo visto (col servizio PVR nelle sue varie evoluzioni).**

E' evidente che SKY, con la sua condotta descritta in narrativa, **ha voluto attirare nuovi clienti sfruttando Canale 5, Italia 1 e Rete 4 di fatto "includendoli" abusivamente nel suo bouquet di canali, come pure è evidente che la convenuta lo ha fatto facendosi pagare: sfruttando quindi commercialmente ed a fini di lucro i canali della società attrice. E così creando per sé senza sostenere alcuna spesa e in danno di RTI un "nuovo" pubblico, un pubblico inevitabilmente** diverso da quello delle televisioni generaliste che era stato creato inizialmente dalla parte attrice con la diffusione dei tre canali gratuiti, e ora rappresentato dal pubblico c.d. pay di SKY che segue sulla piattaforma a pagamento della convenuta -pagandole cospicui abbonamenti- le televisioni generaliste della società attrice.

Non sembra seriamente negabile, d'altro canto, che **con quanto dedotto in narrativa SKY abbia perseguito il fine, "appropriandosi" nei modi visti dei contenuti dei canali di RTI e sfruttandoli, di munire la sua offerta di un particolare *appeal*, costituito dalla possibilità che essa dà ai suoi abbonati di vedere anche le tre reti generaliste Mediaset.** E la prova provata di questo è data dal fatto che, nel momento in cui la parte attrice ha dovuto, per tutelare il proprio segnale, criptarlo via satellite dal 7.9.2015, controparte -come visto- si è affannata a fornire istruzioni precise al suo pubblico per continuare a vedere tramite SKY Canale 5, Rete 4 e Italia 1.

Ma SKY, come detto, non si è neppure limitata a questo sfruttamento: ha voluto infatti consentire col suo servizio "MY SKY" **addirittura di**

registrare e fissare i contenuti delle emissioni della parte attrice, di metterne in pausa le programmazioni e quant'altro abbiam detto.

Così patentemente **violando anche l'ulteriore diritto di RTI di autorizzare la fissazione e/o di fissare le sue emissioni, di registrare il segnale, di trasmetterlo e ritrasmetterlo in altro orario, di manipolarlo in qualsiasi modo.** E cagionando in tal guisa non solo un

ulteriore storno di pubblico, ma anche effetti distorsivi più ampi in danno di RTI: colpendone le trasmissioni in diretta, le programmazioni pubblicitarie basate sulla stessa, i richiami interni tra le reti (che si fondano su una programmazione diffusa ad una certa ora e con continuità). Il tutto, si badi bene, facendosi pagare compensi aggiuntivi.

Non solo. La convenuta, come si documenta in allegato, si è spinta persino al punto da inserire sul proprio sito web videogrammi e fotogrammi estratti dai principali programmi delle tre reti anzidette: controparte, difatti, ha incluso e continua ad includere nella "SKY Guida TV", con riferimento alla programmazione dei citati canali RTI, foto e video tratti da film, serie televisive e programmi di intrattenimento e altro genere. Tutti tali fotogrammi e videogrammi da anni, di volta in volta, compaiono dunque sopra le pubblicità dei servizi SKY (MY SKY, Multivision e altri: v. all. stampate internet della predetta guida TV) sfruttando, sempre con lo stesso decorso degli utilizzi delle emissioni dei canali di cui sopra s'è detto, gli investimenti di RTI: il tutto sempre senza nulla versare ed anche per tale via commettendo un evidente illecito.

E' certo, quindi, che la condotta posta in essere da SKY sia da

considerare, in primo luogo, illecita e lesiva dei diritti assoluti autorali assegnati dalla l.d.a. in esclusiva a RTI.

-bb) La violazione dei diritti autorali previsti negli artt. 12 e ss. della l.d.a. compiuta da SKY appare innegabile. Ad ogni buon conto, del tutto evidente è che la condotta della convenuta descritta in narrativa abbia per anni calpestato e continui a calpestare con quanto dedotto **anche i diritti connessi: spettanti sempre in esclusiva a RTI quale emittente di Canale 5, Rete 4 e Italia 1 ai sensi dell'art. 79 l.d.a.**

RTI infatti -quale concessionaria ed emittente delle tre ricordate reti generaliste- è titolare, anche a prescindere dai diritti autorali principali visti nel precedente paragrafo, **dei diritti esclusivi: di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni** effettuate via etere, **di autorizzarne la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni;** di autorizzarne **la ritrasmissione via etere e la loro comunicazione al pubblico** *“se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso”*; **di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni** *“siano esse effettuate su filo o via etere”*; **di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni** (v. art. 79 l.d.a.).

Premesso che per espresso disposto di legge i diritti di cui sopra non si esauriscono con alcun atto di comunicazione o di messa a disposizione al pubblico (e la legge chiarisce che *“l'espressione radio-diffusione ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva”* e che *“l'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via satellite”*), è del tutto chiaro che **anche tali diritti (connessi) esclusivi siano stati violati e continuino ad essere violati da SKY.**

La convenuta, infatti, ha sostanzialmente **comunicato al pubblico e ritrasmesso** -giustapponendosi a RTI attraverso la captazione dei relativi segnali mediante decoder, chiavetta ed incanalamento nella numerazione ricordata- **Canale 5, Rete 4, e Italia 1**: così creando, come sopra abbiamo segnalato un nuovo pubblico, prima su entrambe le piattaforme ed ora comunque sul digitale terrestre. E poi, col ricordato servizio "MY SKY", ha aggiunto a quanto testé ricordato, sempre in danno di RTI, una non meno illecita **attività di registrazione e/o fissazione del segnale RTI**, così ponendosi in palese contrasto **pure con quanto prevede l'art. 71 sexies l.d.a.** per il quale è permessa, sì, la *“la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto”* ma **solo** se *“effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater”*. E col fondamentale chiarimento che *“la riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per*

*uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80". E' evidente, infine, che consentendo con MY SKY di mettere in pausa, di rivedere, di tornare indietro nella visione controparte abbia violato anche il diritto di RTI **di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, delle sue emissioni in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, per usare le parole della legge.***

Concludendo, se già con la semplice possibilità data ai suoi abbonati di vedere col decoder SKY Canale 5, Italia 1 e Rete 4 controparte ha violato i diritti connessi di RTI per quel che abbiamo detto, la violazione addirittura è conclamata se si considera quanto attuato ex adverso col servizio MY SKY. Perché **il dato normativo è chiaro non solo nel consentire la riproduzione e registrazione dell'opera audiovisiva solo se effettuata da una persona fisica (per uso personale), ma anche nel precisare che è illecita la riproduzione di contenuti dei canali televisivi eseguita a scopo di lucro e non dalla persona fisica, come pure che è vietato agli altri operatori televisivi consentire attraverso un servizio a pagamento "la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale".**

MY SKY, che consente agli abbonati SKY di registrare, fissare nel decoder i canali di RTI, è un servizio certamente in contrasto con le ricordate norme di cui agli artt. 71-sexies e 79 l.d.a.: quindi un servizio illecito, *ad instar* di ogni altra simile attività. E difatti la giurisprudenza ha chiarito che è da considerare illecito perchè "*in contrasto con le previsioni degli artt.*

71 sexies e 79 l.a." un servizio nel quale sono delegate a un terzo, "anche dietro corrispettivo, le attività occorrenti ad assicurare la disponibilità di una copia digitale di un programma televisivo preventivamente indicato" (così Trib. Milano, Sez. Specializzata, ordinanza 27 luglio 2015), e che "l'art. 71 sexies l.d.a. autorizza in via di eccezione la riproduzione privata di fonogrammi e video grammi su qualsiasi supporto, subordinandola ad una serie di condizioni: che sia effettuata da persona fisica, che sia destinata ad uso esclusivamente personale, senza scopi di lucro, senza fini direttamente o indirettamente commerciali e con il rispetto delle misure tecnologiche previste dalla legge (art. 102-quater l.d.a.). Il secondo comma dell'art. 71 sexies esclude che detta riproduzione possa essere effettuata da terzi ed accomuna in tale divieto la prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica, essendo tale attività di riproduzione rientrante nelle previsioni di cui agli artt. 13, 72, 78bis, 79 e 80, e pertanto soggetta ai vincoli ed alle autorizzazioni da dette norme previsti. ... La formulazione della norma è tale da indurre a ritenere che qualsiasi modo o forma di realizzazione della copia – e quindi anche quella del servizio di videoregistrazione da remoto – debba essere assoggettata all'autorizzazione dell'avente diritto in via esclusiva. Ad analoghe conclusioni si perviene dalla lettura dell'art. 79 l.d.a., anch'esso richiamato dal secondo comma dell'art. 71 sexies..." (Tribunale di Milano, Sezione Specializzata, ordinanza 14 settembre 2015; in senso analogo anche Trib. Torino, Sez. Specializzata, ordinanza 2 novembre 2015).

-cc) La condotta di SKY è da considerare comunque illecita anche a prescindere dalla l.d.a. **Perché chiaramente da ricondurre ad una grave concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598** nn. 1, 2 e n. 3 c.c.

Va premesso che le due società sono dirette concorrenti nel mercato televisivo, anche se a ben vedere SKY è praticamente monopolista sulla piattaforma satellitare. Nondimeno, attraverso il ricordato sfruttamento dei tre canali RTI e quant'altro dedotto, la convenuta da anni continua abusivamente a fruire del maggiore *appeal* che il tutto dà alla propria offerta e questo senza versare assolutamente nulla alla titolare dei diritti.

SKY, senza eseguire alcun tipo di investimento nella televisione generalista, ne sfrutta i contenuti utilizzando in pratica quelli di RTI. E mentre la parte attrice da anni è costretta ad investire costantemente ingenti risorse per mantenere la sua offerta commerciale a livelli elevati e per questo destina elevate risorse ai palinsesti di Canale 5, Rete 4 e Italia 1, SKY di fatto le utilizza e sfrutta gratis attraverso tutto quel che abbiamo dedotto in atti.

La condotta della convenuta, principale concorrente di RTI in Italia, è quindi scorretta e sleale innanzitutto sul piano dell'art. 2598, n. 3 c.c. c.c. perché SKY –senza nulla versare– fa propri i vantaggi forniti dai canali generalisti in termini di pubblico, di prestigio della programmazione, di completezza dell'offerta e così acquisisce quote di mercato ed elevati corrispettivi dal pubblico senza affrontare alcun costo e in danno della concorrente.

Di talché la convenuta, con quanto dedotto in narrativa, opera in modo senz'altro difforme ai principi della correttezza professionale e danneggia RTI: in altri termini, agisce in modo parassitario, avendo "agganciato" abusivamente la sua offerta commerciale anche ai canali generalisti della concludente senza autorizzazione e senza nulla mai versare alla parte attrice. La quale vede innanzitutto calare le proprie quote di mercato per effetto di quanto s'è visto e subisce un danno, perché i vantaggi dei suoi investimenti sono in parte vanificati dall'appropriazione che abbiamo visto.

Oltretutto, cosa che rileva anche ai sensi del n. 2 della norma da ultimo citata, SKY nell'includere nella sua offerta e porre in essere quant'altro abbiamo dedotto in pratica arriva anche ad appropriarsi dei pregi della programmazione di Canale 5, Rete 4 e Italia 1, come si evince considerando il consistente incremento di appeal dell'offerta SKY provocato dalla messa a disposizione dei canali in chiaro. Di guisa che controparte ottiene anche, tramite il suo operato, un vantaggio competitivo indebito, che non avrebbe se si astenesse dall'utilizzare nei modi anzidetti Canale 5, Italia 1 e Rete 4.

La condotta di SKY provoca, infine, anche un evidente effetto confusorio rilevante ex art. 2598, n. 1 c.c. inducendo il pubblico a ritener esistente da parte della società attrice l'esistenza di accordi o di un'autorizzazione in favore della convenuta che invece non esiste.

Non si dubita, quindi, della riconducibilità della condotta oggetto di causa anche nell'alveo delle varie fattispecie previste dall'art. 2598 c.c. O, quanto

meno, all'art. 2043 c.c.

-dd) La condotta di SKY descritta in atti è manifestamente illegittima anche sul piano del CPI. Perché, premesso che RTI è titolare dei marchi registrati Canale 5, Italia 1 e Rete 4 (marchi, come da registrazioni in atti, denominativi e figurativi: v. doc. all.) e che essi sono apposti sulle trasmissioni ed emissioni delle omonime reti, è del tutto evidente che SKY -con l'attività oggetto di causa- sfrutti e faccia uso pure di tali segni distintivi, appropriandosene con quel che abbiamo detto e sfruttandone la notorietà ed efficacia distintiva.

Per attirare nuovi abbonati, migliorare la sua offerta a quelli esistenti dando loro la possibilità di vedere e registrare i tre canali generalisti RTI, SKY ha commercialmente sfruttato via satellite ed ora comunque sul digitale terrestre non solo le programmazioni RTI ma inevitabilmente anche i marchi che le accompagnano (costantemente apposti dalla parte attrice alle proprie emissioni). A scopo commerciale e di lucro SKY utilizza fatalmente pure tali segni, cagionandone una circolazione ulteriore rispetto all'ordinaria programmazione (creando anche qui un "nuovo" pubblico, nel senso anzidetto): ne consente finanche la fissazione e la registrazione (attraverso la memorizzazione di contenuti audiovisivi trasmessi da RTI). Il tutto anche con un evidente rischio di confusione, poiché l'utente SKY è indotto a ritenere che quanto accade sia "autorizzato" da RTI o costituisca comunque effetto di un accordo tra controparte e la convenuta.

Conseguentemente la condotta di SKY contrasta altresì col diritto di RTI, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettere a) e b) di vietare l'uso a terzi dei propri marchi in qualsiasi forma, non avendone mai consentito l'utilizzo alla convenuta. Ed a ben vedere la condotta di SKY è illecita anche nella prospettiva della lettera "c" dell'art. 20: poiché i ricordati marchi, dopo anni ed anni di forti investimenti ed un uso pluriennale nelle trasmissioni televisive, sono particolarmente notori e godono di elevata rinomanza sul territorio nazionale ed a livello europeo.

A tal riguardo è certo che l'uso di controparte non sia mai stato sorretto da alcun giusto motivo, e nel contempo abbia consentito alla stessa convenuta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza dei ricordati segni.

L'uso dei segni distintivi di RTI, d'altra parte, è stato fatto dalla convenuta non solo con la trasmissione dei tre canali, ma anche con un ulteriore e diretto uso dei marchi e loghi che li contraddistinguono sui siti web di controparte, in particolare sia elencando la programmazione SKY - con schermate e "barre" colorate nelle quali detti segni sono stati inseriti assieme a quelli che contraddistinguono i canali di controparte- sia facendoli comparire nelle pagine dedicate ai servizi offerti dalla convenuta agli abbonati e utilizzabili anche per tali canali. Con questi ulteriori utilizzi SKY, da un lato, ha utilizzato i marchi della convenuta per evidenziare l'inclusione di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 nella programmazione disponibile per l'abbonato SKY (inserendo i relativi loghi nell'elenco o guida dei palinsesti); dall'altro, li ha usati per enfatizzare i suoi servizi e

comunque attirare il pubblico, prospettando con la collocazione dei marchi RTI nelle varie pagine la possibilità di godere dei primi anche per Canale 5, Rete 4 e Italia 1. Dunque SKY ha in tal guisa ulteriormente utilizzato senza alcuna autorizzazione della parte attrice i predetti segni distintivi, fruttandone abusivamente l'efficacia trainante e la forte capacità attrattiva per trarne ulteriore profitto.

In sintesi, e per concludere sul tema del CPI, controparte ha sfruttato, nel proporre il suo servizio, l'*appeal* garantito dalle reti RTI Canale 5, Italia 1 e Rete 4 agli occhi degli utenti anche mediante l'utilizzo dei segni che accompagnano le programmazioni di tali canali. Si è agganciata, quindi, ai marchi RTI anche per tale via incorrendo in un grave ulteriore illecito (anche ai sensi dell'art. 22 CPI) ed ottenendo un indebito vantaggio: sul quale richiamiamo, per non ripetere, quanto esposto nei precedenti paragrafi.

-ee) Vista la natura illecita ed illegittima della condotta di SKY, RTI ha diritto, innanzitutto, alla sua **definitiva inibitoria**.

Attualmente, invero, **essa è cessata solo sulla piattaforma satellitare**, perché la concludente ha proceduto, affrontando le relative difficoltà tecniche, al criptaggio delle sue emissioni. Analoga misura, tuttavia, non può esser adottata sulla piattaforma digitale terrestre, perché altrimenti si precluderebbe a tutto il pubblico la visione gratuita dei canali della parte attrice. E del resto si deve ritenere che SKY, nel momento in cui RTI dovesse rimuovere le attuali misure di tutela del segnale satellitare,

riavvierebbe immediatamente le attività di abusivo sfruttamento sopra denunciate.

Dovrà quindi esser pronunciata contro la convenuta **apposita inibitoria, ai sensi degli artt. 156 e 163, comma 2, LDA, 124, 131 CPI e 2599 c.c. ordinando a SKY Italia di non captare e non far uso delle reti RTI Canale 5, Rete 4 e Italia 1, sia sul satellite sia sul digitale terrestre.**

Con inibitoria altresì allo svolgimento del servizio MY SKY, in relazione sempre a tali canali.

A tutela dell'effettività dell'inibitoria, si chiede l'emissione di apposite *astreintes* sia ai sensi della normativa speciale sopra ricordata, sia della generale previsione di cui all'art. 614-bis c.p.c.: fissando una somma per ogni eventuale futura violazione dell'inibitoria, salvo il risarcimento del danno ulteriore che detta violazione dovesse causare.

L'ammontare dell'inibitoria dovrà esser tale da garantire il suo effetto deterrente, ed a tal fine si indica una somma non inferiore ad Euro 200.000,00 al giorno, fatta salva la diversa misura ritenuta equa.

-ff) Oltre all'inibitoria, RTI ha diritto al risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza della condotta illegittima sopra dedotta, danni che ai sensi degli artt. 158 LDA, 125 CPI e 2600 c.c. dovranno esser liquidati sia tenendo conto delle componenti tradizionali del danno, nei suoi elementi del danno emergente e del lucro cessante, sia - auspicabilmente in aggiunta- con la retroversione degli utili conseguiti da SKY facendo uso dei canali RTI.

E difatti, in relazione al danno patrimoniale, l'art. 158 LDA, al comma 2, stabilisce che: *“Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto”*. Analoga previsione è prevista com'è noto dal CPI (art. 125) e dalla giurisprudenza formatasi sull'art. 2600 c.c..

Per quel che concerne il danno emergente, un suo importante elemento allo stato è rappresentato dal costo che RTI ha dovuto sostenere per criptare e tutelare il proprio segnale a far data dal 7 settembre 2015. Il lucro cessante, invece, sempre per esemplificare tra le voci, potrà esser calcolato in proporzione allo storno di telespettatori che SKY ha compiuto con l'irretire gli stessi mediante l'inclusione nella sua offerta dei tre canali della parte attrice, sottraendo quote di mercato e cagionando quindi minori introiti pubblicitari a RTI.

Si dovrà poi procedere alla retroversione degli utili che dovranno esser calcolati -per attribuirli a RTI- sommando sia quelli percepiti da SKY attraverso il normale abbonamento, sia quelli ottenuti per il servizio MY SKY in relazione a Canale 5, Rete 4 e Italia 1: questi ultimi potranno ricavarsi sottraendo da quelli complessivi quelli collegati all'uso dei canali

oggetto del presente giudizio.

La condotta di SKY ha creato anche un danno non patrimoniale, all'immagine, alla reputazione imprenditoriale, all'identità della persona giuridica RTI. Danno che si tocca con mano se si pensa alla ricordata confusione creata, ed è certamente risarcibile se si tiene presente che SKY, con la condotta illecita denunciata in questa sede, ha leso anche diritti di natura assoluta, costituzionalmente garantiti alla società attrice (anche dagli artt. 41 e 42 Cost).

Per non aggravare l'istruttoria, si chiede comunque in ordine a tutti i danni ed alla retroversione degli utili di emettere a carico di SKY **condanna generica, con liquidazione in diversa e separata sede**. Nella quale si procederà alla determinazione delle somme tutte ed alla loro attualizzazione, anche mediante interessi, rivalutazione e maggior danno ex art. 1224 c.c.

-gg) La pubblicazione dell'emananda sentenza potrà contribuire a riparare il danno, e pertanto si chiede -anche ai sensi dell'art. 166 della L. 633/1941, 126 CPI e 120 c.p.c.- che la futura pronuncia sia **pubblicata in tutto o in parte a caratteri doppi del normale, nelle edizioni cartacee e nelle edizioni on-line, ad esclusive spese della parte attrice ed a cura della convenuta**, dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore"; "Il Messaggero", "Il Giornale", "Il Corriere della Sera", "La Repubblica", "Il Mattino". Salvo altri da individuarsi dall'Ufficio. Potrà anche esser ordinata la collocazione per un periodo temporale determinato della

decisione o di un suo estratto sul sito internet italiano della convenuta.

* * *

Non si dubita del riconoscimento della illegittimità della condotta di SKY dedotta dianzi. Per completezza, va aggiunto che ove mai quanto posto in essere *ex adverso* venisse non ritenuto contrario alla l.d.a., all'art. 2598 c.c. al CPI ed alle altre norme ricordate, **si dovrebbe quanto meno -in via assolutamente subordinata- fare applicazione dell'art. 2041 c.c.**

Poiché in tale davvero non creduta eventualità, rimarrebbe comunque fermo che SKY avrebbe sfruttato e continuerebbe a sfruttare i tre canali della parte attrice senza pagarle assolutamente nulla: determinando, così, da una parte un proprio arricchimento e dall'altra l'impoverimento patrimoniale di RTI.

E difatti mentre la parte attrice ha visto sfruttare i suoi diritti esclusivi, creati con l'impiego di consistenti risorse aziendali, senza percepire alcun tipo di corrispettivo, SKY negli anni ha continuato ad incrementare le sue entrate, ad arricchirsi con l'incremento dei propri abbonamenti e gli introiti per gli stessi dovuti ai vantaggi portati da Canale 5, Rete 4 e Italia 1 alla sua offerta commerciale.

Si avrebbe, quindi, se per assurdo si negasse quanto dedotto nei precedenti paragrafi, quanto meno uno spostamento patrimoniale ingiustificato, con applicabilità della ricordata norma di chiusura sull'arricchimento senza causa: e quindi diritto di RTI al riconoscimento almeno di un **equo indennizzo a carico di SKY** proporzionato ai vari elementi dedotti ed agli utilizzi compiuti. Indennizzo **sempre da liquidare**

ed aggiornare -anche con interessi e rivalutazione-in separata sede, pronunciando nella presente mera condanna generica.

* * *

Tutto ciò premesso, Reti Televisive Italiane -R.T.I.- S.p.A. come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

Cita

SKY Italia s.r.l., P.IVA 04619241005, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Monte Penice n. 7, a comparire innanzi al Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, collegio e giudice istruttore designandi, all'udienza del 28 aprile 2016, ore di rito, invitandola a costituirsi ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 c.p.c. nel termine di venti giorni prima di tale udienza, ovvero di quella fissata a seguito di differimento ex art. 168 bis, comma V c.p.c., con l'avvertenza che, in caso di costituzione oltre detto termine, incorrerà nelle decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. e che, in caso di mancata costituzione, si procederà comunque in sua contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

conclusioni

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi dedotti in atti, respinta ovvero disattesa ogni avversaria domanda, istanza o eccezione:

-accertare e dichiarare l'illiceità e l'illegittimità della condotta della convenuta dedotta in atti;

-ordinare per l'effetto a SKY la cessazione della condotta illegittima ovvero inibirne con l'emananda sentenza la reiterazione, fissando una somma a

titolo di *astreinte* -da determinare equitativamente- per ogni eventuale futura violazione dell'ordine di inibitoria;

-condannare genericamente SKY al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali cagionati a RTI da quanto dedotto in causa, nonché alla retroversione degli utili conseguiti attraverso le dedotte violazioni: il tutto con liquidazione ed attualizzazione in separata e diversa sede;

-ordinare la pubblicazione e divulgazione dell'emananda sentenza, in tutto o in parte a caratteri doppi del normale, nelle edizioni cartacee e nelle edizioni on-line, ad esclusive spese della parte attrice ed a cura della convenuta, dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore"; "Il Messaggero", "Il Giornale", "Il Corriere della Sera", "La Repubblica", "Il Mattino"; salvo altri da individuarsi dall'Ufficio;

-ordinare la collocazione per un periodo temporale determinato della decisione o di un suo estratto sul sito internet italiano della convenuta;

- in via subordinata alla non creduta ipotesi di rigetto delle conclusioni principali, condannare genericamente SKY a versare a RTI a titolo di arricchimento senza causa, un indennizzo proporzionato ex art. 2041 c.c. ed equo, sempre con liquidazione ed attualizzazione in separata e diversa sede;

-in ogni caso condannare la convenuta alle spese di lite.

In via istruttoria, sottolineato che la condotta di SKY è pacifica ed ammessa e/o stragiudizialmente confessata dalla convenuta, con riserva di ogni articolazione nei termini di cui all'art.183 c.p.c. che si chiede sin

d'ora di assegnare si producono:

-copia concessioni RTI Canale 5, Rete 4, Italia 1;

-copia marchi registrati RTI Canale 5, Rete 4, Italia 1;

-corrispondenza RTI / SKY dal marzo 2015 all'agosto 2015;

-stampa brochure SKY con pubblicità del servizio MY SKY;

-esempi materiale promozionale di SKY contenente i marchi RTI e fotogrammi e videogrammi tratti dalla programmazione dei canali di quest'ultima.

Roma-Milano, 22 dicembre 2015

Avv. Fabio Lepri

Avv. Giovanni Mangialardi

Roma, 23 dicembre 2015

Informativa e dichiarazione ex art. 4 d. lgs. 28/2010

Io sottoscritta dott.ssa Gina Nieri, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società Reti Televisive Italiane - R.T.I.- S.p.A. (con sede in Roma, Largo del Nazareno n.8, codice fiscale 06921720154, partita Iva 03976881007), dichiaro di essere stata informata dagli avvocati Fabio Lepri ed Giovanni Mangialardi, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, III comma, del d. lgs. n. 28 del 4 marzo 2010:

1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d. lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra la predetta società e SKY Italia S.r.l. con riferimento alla diffusione da parte di quest'ultima sulla sua piattaforma satellitare dei canali televisivi di RTI; nonché dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d. lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate i procedimenti previsti dal d. lgs. n. 179/2007 o dall'art. 128 - bis del d. lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;
3. dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, ed in particolare:
 - a) della possibilità di giovare di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino alla concorrenza di Euro 500,00, in


caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:

b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;

c) il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di Euro 50.000,00 e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Per Reti Televisive Italiane -R.T.I.- S.p.A.

Dott.ssa Gina Nieri n.q.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabio Lepri', written in a cursive style.

Avv. Fabio Lepri

Avv. Giovanni Mangialardi